

NOLEGGIO CONTINUATIVO

DI N. 190

SISTEMI ANTIDECUBITO

Capitolato Speciale

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Il presente Capitolato ha per oggetto l'assegnazione del servizio continuativo di n. 190 sistemi antidecubito, con le seguenti caratteristiche tecniche:

I materassi da fornire dovranno essere batteriostatici, antistatici ed ignifughi e quant'altro previsto dalla normativa vigente. Dovranno essere ad aria alternata, sostitutivi del materasso di degenza, con celle d'aria di altezza massima non inferiore a cm. 14, con base in poliuretano espanso o equivalente, Latex free.

Portata terapeutica non inferiore a kg. 180.

Per le manovre di rianimazione cardiopolmonare (CPR) la superficie dovrà avere una valvola di sgonfiaggio semplice, ben visibile ed efficace che porti il dorso del paziente a contatto con la superficie rigida del letto in 15 secondi al massimo.

Cavo di alimentazione estraibile con lunghezza di almeno mt. 4, dotato di meccanismo di ancoraggio e sistema idoneo per non intralciare le manovre assistenziali degli operatori, e comunque conforme alle norme CEE in vigore (nel rispetto delle cadute di tensione previste); la spina di collegamento alla rete elettrica dovrà essere di tipo L "Italiana" tripolare 16A o tipo F "Schuko" 16 A.

Telo di copertura in materiale anallergico impermeabile ai liquidi, ma permeabile ai vapori, antimicotico, antibatterico, con cerniera apribile su 3 lati, facilmente sanificabile e disinfettabile tramite prodotti a base di cloro e/o alcool o tramite i più comuni disinfettanti presenti in ambiente ospedaliero.

Il compressore dovrà essere dotato di regolazione di pressione in base al peso del paziente, di dispositivo di ancoraggio al letto del paziente, a basso consumo energetico, silenzioso e rispondere alle vigenti normative di sicurezza. Dotato di dispositivo di allarme acustico/visivo per mancanza di alimentazione e/o malfunzionamento; l'allarme acustico/visivo dovrà essere provvisto di silenziatore.

Rumorosità non superiore ai livelli massimi stabiliti dalla legge 447/95 e dal DPCM 14/11/97.

Per ogni ausilio dato a noleggio e anche per gli ausili che dovessero entrare successivamente per sostituzioni e/o aggiunte, la ditta dovrà rilasciare dichiarazione di conformità CE, rispondenza al Regolamento UE 2017/745 o Direttiva 93/42 CEE sui dispositivi medici, al D.Lgs 46/97 e alla normativa CEI 62-5, oltre al D.Lgs 81/08, in particolare per la movimentazione dei carichi da parte degli operatori.

Conformità secondo la classe 1 rispetto alla resistenza al fuoco. Per i sistemi dotati di parti imbottite (es. in schiuma) è richiesta la certificazione classe 1.IM per le parti interessate, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2002, titolo II art. 3 punto 3.2.

Il corrispettivo giornaliero a base d'asta per ciascuno dei n. 190 sistemi da mettere a disposizione è di € 0,80.=, IVA esclusa, quindi per un totale biennale di € 111.112,00.= (oneri per la sicurezza pari a € 0,00.=), calcolato su n. 731 giornate di servizio¹.

Tale importo è da intendersi riferito al sistema completo di materasso, compressore e fodera. Sono da intendersi compresi nel canone le spese di trasporto, le spese relative alla installazione ed al collaudo presso la struttura, le spese di disinstallazione e ritiro al termine del contratto, le spese di formazione al personale sanitario sul corretto uso dell'apparecchiatura.

Sempre nel canone offerto, deve essere previsto un idoneo servizio di sanificazione del sistema ad ogni disattivazione o manutenzione nonché la disponibilità in loco di n. 20 teli di copertura per la immediata sostituzione di quelli da sanificare. La sanificazione deve essere comunque garantita, a semplice richiesta, nei casi che saranno ritenuti opportuni (es. patologie infettive trasmissibili da contatto).

La ditta dovrà garantire un servizio di assistenza tecnica gratuita che preveda sia un controllo a cadenza mensile di manutenzione ordinaria su tutti i sistemi installati, sia tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari e che preveda la riparazione in loco dell'apparecchiatura guasta o, in caso di impossibilità, il rimpiazzo della stessa con apparecchiatura analoga perfettamente funzionante. Tali ultimi interventi dovranno essere garantiti entro max 2 giorni lavorativi dalla chiamata ai recapiti che verranno comunicati; per sopperire a tale momentanea mancanza, la ditta dovrà mettere a disposizione almeno n. 2 apparecchiature in stand-by che potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente in caso di guasto in attesa dell'intervento tecnico.

Nel caso il malfunzionamento sia dovuto ad un erroneo utilizzo da parte del personale dell'Azienda, le spese di intervento saranno fatturate separatamente.

¹ Giorni 365 +366 = 731

Art. 2 - QUANTITÀ DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio sarà di anni 2 (due) a partire dalla data che sarà evidenziata nella comunicazione di affidamento dell'appalto, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno in caso di manifesta soddisfazione del servizio offerto.

La ditta fornitrice avrà però l'obbligo di continuarlo alle condizioni convenute fino a quando l'Azienda abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre giorni 90 (novanta).

Il numero di sistemi da mettere a disposizione all'avvio del servizio, sarà di n. 190 e dovranno essere garantiti in perfetto stato di efficienza.

Nel corso di durata del contratto, in caso di necessità, tale quantitativo potrà essere implementato a semplice richiesta, ma dovranno essere mantenute le stesse condizioni economiche.

Le richieste di implementazione saranno effettuate dall'Azienda con richieste scritte che saranno inviate alla ditta a mezzo mail e che dovranno essere evase nella mattinata seguente alla chiamata.

L'azienda si impegna a:

- utilizzare le apparecchiature esclusivamente per le proprie necessità e presso la propria struttura di Via Brescia n. 207 a Cremona;
- comunicare eventuali furti o spostamenti in altre sedi;
- custodire l'apparecchiatura con le dovute cure e secondo le istruzioni impartite;
- restituire l'apparecchiatura alla scadenza del contratto in perfetto stato, salvo il normale deterioramento d'uso.

Art. 3 - CAMPIONATURE

Entro il termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte, le ditte concorrenti dovranno provvedere alla consegna obbligatoria, presso il Magazzino dell'Azienda, ubicato a Cremona in Via Zocco n. 21, di una campionatura del sistema offerto (*orari di apertura del Magazzino: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30*).

Su ciascun campione deve essere obbligatoriamente riportata targhetta adesiva riportante il timbro della ditta.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa, i prezzi offerti in gara si intendono fissi sino al termine del primo anno di fornitura, dopo di che è ammessa la loro revisione secondo l'indice ISTAT.

Il prezzo offerto si intende per merce consegnata al magazzino dell'Azienda, franca di ogni rischio, tassa ed imposta, esclusa l'imposta sul valore aggiunto che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura.

Art. 5 – PERIODO DI PROVA

Per i primi quattro mesi dalla data di stipula contrattuale, il servizio – ai sensi dell'art. 1353 del codice civile - si intenderà conferito in prova, al fine di consentire alla Stazione Appaltante una valutazione ampia e complessiva rispetto alle performance dei prodotti e del servizio reso.

In caso di valutazione negativa, ad insindacabile e motivato giudizio della Stazione Appaltante, espressa entro il termine del periodo di prova, quest'ultima potrà recedere (ex art.1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo PEC, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

In tal caso alla Ditta spetterà il solo corrispettivo offerto per i giorni del periodo di fornitura effettivamente svolto.

La Stazione Appaltante potrà altresì procedere, in tale evenienza, all'incameramento dell'intera garanzia definitiva, fatta salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 6 – ORDINI E CONSEGNE

L'ordine sarà inoltrato al fornitore dal Servizio U.V.A.P. a mezzo mail.

Le consegne della merce dovranno essere effettuate presso il Magazzino U.V.A.P. dell'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale" ubicato in Via Zocco n. 21 ed il fornitore avrà l'obbligo di eseguirle nei giorni e nelle ore di apertura del Magazzino e per la qualità e quantità che di volta in volta gli verranno indicate.

Verranno rifiutate quelle merci che non risponderanno alle caratteristiche stabilite e così pure verranno contestate immediatamente eventuali differenze che saranno riscontrate. In tal caso la ditta fornitrice dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, alla sostituzione od integrazione delle stesse.

Art. 7 - FATTURAZIONE

La ditta appaltatrice procederà all'emissione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate, secondo la vigente normativa e in regime di split payment, il cui pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura.

Codice destinatario: 6PB59OS

In caso di fatturazione per sistemi noleggiati oltre i 190 fissi, dovrà essere emessa fattura separata. Prima della sua emissione dovrà però essere inviato schema riportante le giornate aggiuntive del mese di riferimento, che sarà sottoposto alla verifica della Responsabile dell'U.V.A.P. Solo a seguito della esattezza dei dati indicati, si darà conferma alla emissione della relativa fattura.

Art. 8 - SANZIONI PER IRREGOLARITA' NELLE FORNITURE

Nel caso una o più partite di merce vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà provvedere al ritiro senza obiezioni, delle quantità contestate.

L'Amministrazione potrà a suo esclusivo giudizio chiedere al fornitore altra quantità in sostituzione di quella rifiutata oppure provvedere direttamente da altro fornitore.

Nel primo caso, il fornitore dovrà prestarsi all'immediata sostituzione della merce rifiutata, reintegrando altresì l'Amministrazione di ogni spesa o danno derivanti dalla somministrazione non conforme alle norme sottoscritte nella misura che risulterà dalla nota di addebito dell'Amministrazione; questa avrà la facoltà di rivalersi o sull'importo dei pagamenti da eseguirsi o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Nel secondo caso il fornitore dovrà reintegrare l'Amministrazione, giusta la nota e nei modi di cui sopra, tanto della maggiore spesa derivante dal provvedimento d'ufficio quanto di ogni altra spesa o danno derivanti dalla somministrazione non conforme alle norme contrattuali.

In entrambi i casi il fornitore dovrà ritirare la quantità di merce non ritenuta accettabile e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per ulteriori degradamenti e deprezzamenti che la merce potesse subire.

In ogni caso poi, quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione ne darà nota al fornitore ed effettuerà, mediante trattenuta sugli importi relativi, una detrazione pari al minor valore che sarà riconosciuto doversi attribuire ai generi stessi.

Il fornitore non potrà essere ammesso a fare somministrazioni diverse da quelle convenute né pretendere alcun compenso o facilitazione sui corrispettivi pattuiti.

Eventuali contestazioni riguardanti le forniture saranno risolte inappellabilmente dal responsabile del servizio.

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto derivante sarà da stipularsi in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone, neppure per mezzo di procuratore, se non per espresso assenso scritto dell'Amministrazione dell'Azienda, che potrà concederlo o negarlo senza darne ragione.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà come nulla e non procurerà alcun effetto nei confronti dell'Istituto salvo la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Art. 11 - LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE

In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione sociale, l'Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione oppure di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante.

ART. 12 - SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto della fornitura in tutto o in parte e la cessione di essa ad altre ditte, se non espressamente autorizzato dall'Amministrazione contraente.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Cremona.

Art. 14 - INADEMPIENZE

Mancando la ditta aggiudicataria in tutto o in parte all'osservanza del presente capitolato, il contratto potrà essere sciolto immediatamente con una semplice dichiarazione in tal senso e senza bisogno di alcuna altra formalità da parte dell'Amministrazione dell'istituto.

La ditta aggiudicataria, oltre alla perdita del deposito cauzionale, e ciò a titolo di penale, sarà tenuta alla reintegrazione delle spese e dei danni.

In ogni caso, per somme dovute alla ditta, sarà applicabile l'art. 1241 del Codice Civile sugli importi che le fossero dovuti dall'Amministrazione per somministrazioni o per qualsiasi causa.

ART. 15 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa richiamo alla disciplina di cui al Capitolato generale per la fornitura di beni e servizi ed alle norme che disciplinano le forniture a favore delle Pubbliche Amministrazioni ed a quelle del Codice Civile.

NOLEGGIO CONTINUATIVO

DI N. 190

SISTEMI ANTIDECUBITO

Disciplinare di gara

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Art. 2 – REQUISITI DELLE DITTE PARTECIPANTI

2.1 – Requisiti richiesti per le imprese partecipanti singolarmente

Agli operatori economici sono richiesti i seguenti requisiti, ritenuti essenziali ai fini della partecipazione:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti quelle dell'appalto;
- b) inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

2.2 – Imprese partecipanti in Raggruppamento temporaneo

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti indicati nel precedente paragrafo devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento.

Art. 3 – PRESENTAZIONE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE

Entro i termini previsti dal bando di gara, pena l'esclusione, le ditte interessate a partecipare alla gara, dovranno caricare nella piattaforma di gara:

“Documentazione amministrativa”

Contenente, a pena di esclusione:

- istanza di ammissione (allegato A);
- certificato della C.C.I.A.A. in originale o copia autenticata ai sensi della normativa vigente;
- capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, quale integrale accettazione delle norme in essi contenute;
- dichiarazione sostitutiva unica (allegato B);
- Cauzione provvisoria;
- PassOE.

“Documentazione tecnica”

L'offerta tecnica consiste nella presentazione di:

1. Progetto di servizio, contenente tutte le informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione Giudicatrice e definiti al pt. 1 del successivo art. 4.
2. Schede tecniche del sistema proposto, redatte in lingua italiana, rilasciate dal produttore o dal responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, dalla quali si possano evincere anche i seguenti elementi:
 - Marcatura CE con rispondenza al Regolamento UE 745/2017, al D.Lgs 81/08 e alla normativa CEI 62.5.. rispondenza alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i (2007/47/CE) sui dispositivi medici di classe 1;
 - Rumorosità non superiore ai livelli massimi stabiliti dalla legge 447/95 e dal DPCM 14/11/97;
 - Codice EAN e descrizione commerciale del prodotto di riferimento; modalità del confezionamento del sistema.

“Offerta economica”

L'offerta economica, dovrà essere caricata in piattaforma secondo le istruzioni del Disciplinare Telematico e dovrà indicare il canone giornaliero offerto per ciascuno dei n. 190 sistemi fissi.

Art. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il servizio sarà assegnato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri ed i punteggi di valutazione saranno i seguenti:

➤ **Prezzo: punti 30**

➤ **Qualità: punti 70**

questi ultimi così suddivisi:

1. Progetto di servizio: max pt. 25

1.a Organizzazione del servizio: max pt. 10

Progetto organizzativo proposto dal Fornitore in relazione all'erogazione del servizio e che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni utili per l'assegnazione dei punteggi:

- a) struttura organizzativa e modalità di erogazione del servizio
- b) tempi di intervento per sostituzione sistema o nuova attivazione
- c) automezzi adibiti al trasporto
- d) numero verde (se disponibile) o altri metodi di contatto diretto
- e) formazione, addestramento, aggiornamento del personale tecnico impiegato per la manutenzione dei sistemi

1.b Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione: max pt. 10

Modalità di lavaggio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, ecc.)

1.c Informatizzazione del servizio: pt. 3

Gestione informatizzata del servizio: richieste, dismissioni, informazioni e reportistica delle attività di noleggio

1.d Criteri Ambientali: pt. 2

Possesso di certificazione ambientale

2. Caratteristiche del sistema offerto: max pt. 40

2.a Funzionalità del materasso: max pt. 25

Altezza minima delle celle e alternanza di gonfiaggio, telo di copertura con cerniere. Sistema di ancoraggio del cavo di alimentazione del compressore al letto

2.b Caratteristiche del compressore: max pt. 15

Comandi semplici, chiari e ben visibili, che permetta un facile ancoraggio al letto e sia dotato di allarme acustico per segnalare anomalie, con cavo lungo per facilitare le operazioni con il sollevatore

I giudizi su tali aspetti saranno espressi dalla Commissione a seguito di prova pratica del sistema campionato.

La Commissione Giudicatrice, se lo riterrà necessario, potrà dare la possibilità a ciascun operatore economico partecipante alla gara, di effettuare in loco la presentazione del sistema proposto e campionato. Tale possibilità sarà effettuata dinnanzi alla Commissione Giudicatrice dal referente contrattuale dell'operatore economico, in data ed ora da definirsi, come da eventuale successiva comunicazione della Stazione Appaltante.

3. Migliorie: max pt. 5

Saranno presi in considerazione servizi aggiuntivi o migliorativi di quelli minimi previsti nel capitolato. Disponibilità di sistemi innovativi e con tecnologia più avanzata. Tali migliorie devono essere a costo zero per la stazione appaltante e quindi da intendersi già comprese nel canone esposto.

L'assegnazione sarà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Ad esclusione della valutazione degli aspetti di cui ai pt. 1.c e 1.d, per tutti gli altri, trattandosi di elementi la cui valutazione non discende da un criterio oggettivo o matematico, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione Giudicatrice sarà regolata come di seguito descritto.

Per ciascuna delle voci componenti l'offerta tecnica, la Commissione di gara attribuirà unanimemente il punteggio derivandolo dalla moltiplicazione del coefficiente attribuito al punteggio massimo disponibile per ogni voce, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non valutabile	0
Insufficiente	0,30
Sufficiente	0,60
Discreto	0,70
Buono	0,80
Ottimo	1

ART. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le procedure di gara si terranno con le seguenti modalità:

Fase 1

Apposita Commissione, in seduta pubblica che si terrà nella data indicata nel bando di gara, procederà a verificare la corrispondenza con le ditte che hanno fatto pervenire la campionatura.

Si procederà quindi all'apertura della apposita sezione della piattaforma in cui è stata caricata la documentazione amministrativa. Non verranno ammesse alla valutazione qualitativa, le Ditte che non avranno presentato la documentazione prescritta in modo regolare e completo, salvo la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

Fase 2

Apposita Commissione Giudicatrice nominata dopo la data ultima di presentazione delle offerte, procederà a valutare i campioni presentati dalle ditte ammesse e ad assegnare il punteggio qualitativo sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 4.

Non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le ditte che non avranno conseguito un punteggio qualitativo minimo di 42/70.

Fase 3

Apposita Commissione, in seduta pubblica che si terrà in data che sarà comunicata alle ditte interessate con almeno 72 ore di anticipo sulla sua effettuazione, procederà all'apertura dell'offerta economica delle ditte ammesse e procederà all'assegnazione del relativo punteggio, assegnando pt. 30 alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso e alle altre ditte punteggi proporzionalmente inferiori. Il punteggio ottenuto sarà sommato a quello della valutazione qualitativa e l'assegnazione del servizio sarà provvisoriamente assegnata a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio l'aggiudicazione sarà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto.

Si procederà alla assegnazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Unitamente alla documentazione, si dovrà allegare idonea garanzia di importo pari al 2% dell'importo presunto a base d'asta.

Detta garanzia potrà essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a) fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
- b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

A pena di esclusione, tale garanzia dovrà essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario della fornitura.

La Ditta aggiudicataria dovrà versare, entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo presunto della fornitura aggiudicata. Detto deposito cauzionale potrà essere costituito in uno dei modi previsti per la cauzione provvisoria e con validità di almeno tre mesi oltre il termine di scadenza del contratto di fornitura.

L'Azienda potrà prescindere dalla cauzione definitiva qualora la Ditta vanti nei suoi confronti un credito, liquido ed esigibile, pari o superiore all'importo della cauzione medesima.

In tal caso la Ditta dovrà rilasciare una dichiarazione scritta con indicate le fatture, per un importo pari al deposito cauzionale da versare, che resteranno vincolate fino al completamento della fornitura avvenuta senza contestazioni.

La cauzione definitiva si intende costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla fornitura, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Azienda a causa dell'inadempimento del fornitore, fatti salvi maggiori danni ulteriori.

Ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. Potranno essere applicate le ulteriori riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93. In tali casi presentare copie autenticate dei certificati.

La riduzione del 50% potrà essere applicata anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese² e, in tal caso, dovrà essere allegata opportuna dichiarazione di appartenenza ad una di queste categorie.

ART. 7 - PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale (IVA esclusa), di trasporto, facchinaggio, imballo, consegna della merce a terra, manutenzione, sanificazione e di ogni altra spesa accessoria e di qualunque natura, per merce resa franco magazzini dell'Azienda, Via Zocco n. 21 - Cremona, ad ogni rischio della ditta fornitrice.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si fa presente che i dati personali forniti dalle aziende partecipanti saranno raccolti per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Art. 9 – CODICE ETICO

L'azienda "Cremona Solidale" svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito resta inteso che nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, la ditta si obbligherà a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e Integrato, la ditta dovrà dichiarare e garantire che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto eventualmente stipulato, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'impresa o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito dovrà essere dichiarato:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell'Azienda consultabile sul sito istituzionale www.cremonasolidale.it

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte di eventuali subappaltatori, costituirà grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Resta pertanto inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, ovvero in caso di rifiuto o ingiustificato ritardo nella trasmissione di documenti, informazioni e dati eventualmente richiesti dall'Azienda in relazione agli obblighi qui previsti nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzia di cui sopra, il contratto eventualmente stipulato potrà essere risolto per Vostro fatto e colpa con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne l'Azienda per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dall'inadempimento e dalla predetta violazione.

² Sono **medie imprese** quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Sono **piccole imprese** quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono **microimprese** quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.